I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3300/83 DEL CONSIGLIO

del 22 novembre 1983

che mantiene il regime all'esportazione per i cascami ed i rottami di alluminio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2603/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1969, che istituisce un regime comune applicabile alle esportazioni [1], in particolare l'articolo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 2822/83 [2], la Commissione ha sospeso, come misura conservativa d'urgenza, il rilascio delle licenze di esportazione per i cascami ed i rottami di alluminio della sottovoce 76.01 B della tariffa doganale comune ;

considerando che, in conformità con l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2603/69, la Commissione è tenuta a sottoporre al Consiglio, a seguito dell'adozione di misure d'urgenza, le disposizioni appropriate che il Consiglio dovrà prendere ;

considerando che le ragioni che hanno portato la Commissione ad adottare la misura conservativa d'urgenza, oggetto del regolamento (CEE) n. 2822/83, giustificano il mantenimento della predetta misura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regime all'esportazione relativo ai cascami ed ai rottami di alluminio della sottovoce 76.01 B della tariffa doganale comune, adottato con il regolamento (CEE) n. 2822/83, è applicabile fino al 31 dicembre 1983.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. GEORGIADIS

---

(1) GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 25.
(2) GU n. L 278 dell'11. 10. 1983, pag. 14.